



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 140 del 05-09-2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: RICORSO IN RIASSUNZIONE DINANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESENTATO PROT. 37476/2022

In continuazione di seduta ed alla continua presenza dei componenti della Giunta:

Cognome e Nome	Carica	Stato
ROMITI GABRIELE	Sindaco	Presente
MEARELLI PATRIZIO	Vicesindaco	Presente
NICCOLAI SIMONE	Assessore	Presente
MICHELACCI MARIAVITTORIA	Assessore	Assente
TURETTI ANNAMARIA	Assessore	Presente
SCARNATO TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti: 5

Assenti: 1

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione così come depositata e che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto, invita il proponente relatore, previa presentazione tecnica del Segretario Comunale, ad illustrarne il contenuto.

TERMINATO il dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta con le seguenti risultanze: voti favorevoli **unanimi** espressi nei modi e forme di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della votazione espressa nei modi e forme di legge;

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo esecutivo ex art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti *per relationem* citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa e che si allega per far parte integrante del presente verbale;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

DI DICHIARARE, con separata, *unanime e conforme* votazione, resa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità per l'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la motivazione di cui alla proposta stessa;

Non essendovi altri argomenti all'O.d.G., alle ore 11.00 il Presidente dichiara conclusa la seduta in sede deliberante.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Sindaco
GABRIELE ROMITI

Il Segretario Comunale
LUIGI GUERRERA

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. **232** del **29-08-2022**

OGGETTO: RICORSO IN RIASSUNZIONE DINANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESENTATO PROT. 37476/2022
--

IL SINDACO

PREMESSO

che i sig.ri XX XX, YY YY e ZZ ZZ hanno riassunto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il giudizio proposto dagli stessi dinanzi al TAR Toscana R.G. 9/2016 volto all'annullamento del provvedimento prot. n. 43486 del 15/9/2015 di diniego in sanatoria all'istanza di condono edilizio n. 1159 del 29/3/1986;

- che il ricorso è stato notificato via pec all'Amministrazione, da parte dell'Avvocato del ricorrente, con prot. n. 37476 del 27/7/2022;

CONSIDERATO CHE:

- il responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Abusivismo, competente per il ricorso presentato, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio con relazione tecnica del 19/8/2022 prot. 39804;

- occorre affidare ad un legale l'attività di assistenza e difesa in giudizio del Comune di Quarrata;

DATO ATTO che:

- la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitus personae tra l'avvocato e il cliente, caratterizzato dalla massiva riservatezza;

- il siffatto rapporto intuitu personae fra l'avvocato e il cliente rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare;

VISTA la circolare prot. n. 13317 del 02/04/2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Problematiche relative alla liquidità ed agli equilibri di bilancio" con la quale viene richiesto di limitare le spese non necessarie, con specifica che avranno la priorità le spese correnti di carattere obbligatorio o la cui mancata assunzione comporta pregiudizio dell'azione amministrativa o determini danni certi e gravi all'ente, nonché quelle spese che rivestano carattere di indifferibilità ed urgenza;

DATO ATTO CHE la costituzione in giudizio nel ricorso oggetto del presente atto si rende necessaria per difendere l'operato dell'Amministrazione Comunale così come richiesto dal Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Abusivismo;

CONSIDERATO di dover provvedere in merito, demandando al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali l'affidamento dell'incarico e l'assunzione dell'impegno di spesa mediante proprio successivo provvedimento;

RITENUTO necessario procedere quindi a conferire il relativo mandato con le più ampie facoltà di legge, ivi comprese la possibilità di presentare memorie, chiamate di terzi in giudizio, domande riconvenzionali, sollevare eccezioni e svolgere tutti gli adempimenti necessari e/o opportuni per arrivare al componimento della lite;

VISTI gli artt. 6, comma 2, 48, 50, comma 2 e 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale e ritenuta la competenza della Giunta Comunale in ordine alla decisione circa la resistenza o azione in giudizio e la competenza del Sindaco per la rappresentanza legale dell'ente in merito;

PROPONE

- 1) di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere nel ricorso in riassunzione dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, presentato dai sig.ri XX XX, YY YY e ZZ ZZ volto all'annullamento del provvedimento prot. n. 43486 del 15/9/2015 di diniego in sanatoria all'istanza di condono edilizio n. 1159 del 29/3/1986;
- 2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali per il conferimento dell'incarico a rappresentare il Comune e a resistere in giudizio incaricando un legale esterno, stante la mancanza di avvocatura interna, al quale verrà rilasciato il necessario mandato con le più ampie facoltà di legge, come meglio specificato in premessa;
- 3) di autorizzare la spesa di euro 6.500,00, al lordo degli oneri di legge, per il conferimento dell'incarico, salvo integrazioni che dovessero necessitare;
- 4) di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire il mandato e a sottoscrivere la relativa procura;
- 5) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la dott.ssa Danila Bandaccari Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali.
- 6) stante il termine di comparizione e costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche fissato nel giorno 16 marzo 2022, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/00.